

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 20 agosto 2004 - Deliberazione n. 1587 - Area Generale di Coordinamento - N. 4 - Avvocatura - **Abusivismo edilizio - Adempimenti e determinazioni per la costituzione di parte civile - Risarcimento danni ambientali.**

omissis

PREMESSO

CHE la Regione Campania, con la Legge Regionale n.54 del 1980, ha trasferito con delega e sub delega ai Comuni, alle Comunità Montane e alle Province funzioni regionali in varie materie tra le quali anche quella urbanistica nonché le funzioni relative ai beni ambientali di cui all'art. 82 del D.P.R. 616/1977 (art. 23 L.R. 54/80)

CHE l'esercizio delle dette funzioni è stato regolato con la Legge Regionale n.65 del 1981 recante disposizioni per l'attuazione della Legge Regionale n. 54 del 1980;

CHE in materia di "Tutela dei Beni Ambientali" è stata emanata la Legge Regionale n. 10 del 1982 che ha indicato le direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe in detta materia;

CHE l'allegato alla LR. 10/82, recante "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative subdelegate dalla regione Campania con LR. 65/81", prevede che per l'esercizio della specifica materia di cui alla richiamata L.R. 65/81, i Comuni non possano fruire del disposto dell'art. 12 Il comma della L.R. 54/80 e, pertanto, non possono avvalersi degli Uffici regionali;

CHE per l'esercizio delle funzioni subdelegate è previsto tra la Regione e i Comuni subdelegati la fornitura reciproca o a richiesta di informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle funzioni anche al fine di consentire, in particolare, al Presidente della Giunta Regionale la direzione delle funzioni amministrative subdelegate;

RILEVATO:

CHE la menzionata competenza delle Amministrazioni subdelegate in materia paesaggistico-ambientale deve estendersi, secondo quanto disposto dall'art. 82 del D.P.R. 616/77 anche all'adozione di provvedimenti cautelari e all'irrogazione di sanzioni amministrative;

CHE, del pari rientra a pieno titolo nella competenza comunale relativa all'esercizio delle funzioni subdelegate la costituzione di parte civile nei procedimenti penali in materia di abusivismo edilizio per violazioni e/o per trasformazioni del territorio a danno di bellezze naturali e paesaggistiche dei beni di interesse artistico e storico;

CHE, peraltro, con deliberazione n. 3594 del 5/12/2003 la Giunta Regionale ha previsto la costituzione di parte civile della Regione Campania nei procedimenti penali in materia di abusi edilizi commessi nel territorio regionale ovvero la proposizione di domanda giudiziale di risarcimento danni nella medesima materia subordinando tale azione alla valutazione congiunta dei dirigenti del "Settori Genio civile" e "Politica del Territorio";

CHE, dall'esame congiunto della problematica e della normativa di riferimento da parte dei tecnici dei "Settori Politica del Territorio" e "Contenzioso civile e Penale" è emersa la necessità di disciplinare meglio la competenze e gli interventi nella materia

RITENUTO:

CHE, nel mentre la costituzione di parte civile della Regione trova un'autonoma ratio in riferimento ai procedimenti penali che riguardano opere edilizie eseguite su aree del Demanio Regionale ed interventi edilizi eseguiti su siti o edifici oggetto del diritto di proprietà o di altro diritto reale in capo alla Regione Campania, nelle altre fattispecie il procedimento delineato dalla menzionata D.G.R.C. n. 3594 del 5/12/12003 costituisce una sovrapposizione nella competenza delle Amministrazioni Comunali in materia, salve le ipotesi in cui le Amministrazioni Comunali siano impossibilitate a costituirsi parte civile per motivate carenze di carattere organizzativo ovvero economico;

CHE in relazione a tale ultima ipotesi sia necessario che il Settore Regionale "Politica del Territorio", ove confluiranno da parte delle Amministrazioni Comunali nel termine di 30 giorni dalla notifica il decreto di citazione a giudizio e una dettagliata relazione, corredata dalla valutazione e quantificazione del danno unitamente agli essenziali elementi tecnici informativi indicati di seguito, trasmetta gli atti menzionati all'A.G.C. Avvocatura per le eventuali ed opportune determinazioni processuali;

CHE sia altresì opportuno che le Amministrazioni interessate facciano pervenire al Settore Regionale Politica del territorio, con cadenza mensile, elenchi concernenti i procedimenti penali riferiti ad abusi edilizi e/o a trasformazioni del territorio per i quali è avvenuta la costituzione di parte civile ed elenco separato di quelli per i quali non si è inteso costituirsi, con relative motivazioni, al fine di garantire l'attività di direzione e controllo sull'esercizio delle funzioni subdelegate da parte del Presidente della Giunta Regionale eventualmente attraverso la segnalazione agli Organismi Giurisdizionali di controllo contabile dello Stato del casi di mancata costituzione in giudizio da parte dei Comuni;

VISTO: l'art. 31 dello Statuto Regionale

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

- di dare atto che incombe sulle Amministrazioni comunali, quali enti sub-delegati a pieno titolo, l'obbligo della costituzione di parte civile in tutti i procedimenti penali in materia di abusivismo per violazioni e/o per trasformazioni del territorio in danno a bellezze naturali e paesaggistiche;

- di prevedere la costituzione di parte civile della Regione Campania limitatamente alle fattispecie di seguito descritte:

a) opere edilizie eseguite su aree del Demanio Regionale;

b) interventi edilizi su siti o edifici oggetto del diritto di proprietà o di altro diritto reale in capo alla Regione Campania,

c) procedimenti relativamente ai quali l'Amministrazione Comunale territorialmente competente dichiarerà l'impossibilità di costituirsi parte civile, per motivate carenze di carattere organizzativo ovvero economico;

- di prevedere che i Settori provinciali del Genio Civile competenti per territorio, ove destinatari dei decreti di citazione in giudizio riferiti ad abusi edilizi, compiuta l'attività di propria competenza, trasmettano al Settore Politica del Territorio i soli decreti di citazione in cui è contestata la violazione di cui all'art. 20 lettera c) L. 47/85, come modificato dall'art. 44 del D.P.R. 380/2001 (interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità e in assenza del permesso);

- di stabilire che, al fine di consentire al Presidente della Giunta Regionale l'attività di direzione e controllo delle funzioni amministrative subdelegate richiamate in premessa, i Comuni subdelegati facciano pervenire con cadenza mensile al Settore Regionale Politica del Territorio elenchi concernenti i procedimenti penali riferiti ad abusi edilizi per i quali è avvenuta la costituzione di parte civile ed elenco separato di quelli per i quali non si è inteso costituirsi, con relative motivazioni;

- di stabilire che le medesime Amministrazioni Comunali, qualora impossibilitate a costituirsi parte civile per motivi di carattere organizzativo ovvero economico, facciano pervenire entro il termine di 30 giorni dalla notifica, al Settore Regionale "Politica del Territorio" che ne curerà la successiva trasmissione all'A.G.C. Avvocatura, il decreto di citazione e la quantificazione del danno, unitamente agli essenziali elementi tecnici informativi come appresso riportati:

- planimetria catastale in scala 1:2.000 interessante l'area oggetto del procedimento penale;
- aerofotogrammetrico scala 1:5.000 e/o 1:2.000 con individuazione del sito in oggetto;
- certificato di destinazione urbanistica con espressa precisazione dei vincoli esistenti per l'area
- atti tecnici amministrativi e giudiziari esistenti.

- Il presente provvedimento sarà trasmesso ai Procuratori della Repubblica e/o i Tribunali Monocratici della Campania, ai Settori Provincia del Genio Civile nonché ai Sindaci delle Amministrazioni Comunali della Campania e sarà inviato all'Ufficio BURC per la pubblicazione.

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino